

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

“F24 Versamenti con elementi identificativi”– Il nuovo modello e le relative istruzioni – Agenzia delle Entrate, provvedimento del 29 marzo 2010	2
DDL “Lavori usuranti” rinviato alle Camere – Sospensione della norma di ripristino del 2% sulle progettazioni	2
30 aprile 2010 scade il termine per la richiesta del bonus gas retroattivo a tutto il 2009 – Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico	3
Contributi per progetti a favore delle famiglie anno 2010 – Bando di partecipazione del Dipartimento per le politiche della famiglia	3
Rideterminazione della spettanza ICI da abitazione principale dell’anno 2008 e 2009	4
Imposta di bollo – Certificati da allegare alla dichiarazione di successione – Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 25/E del 29 marzo 2010	4
Circolare concernente il “patto di stabilità” per l’anno 2010 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	4

“F24 Versamenti con elementi identificativi”– Il nuovo modello e le relative istruzioni – Agenzia delle Entrate, provvedimento del 29 marzo 2010

L'Agenzia delle Entrate rende noto che con provvedimento prot. 2010/19702 del Direttore dell'Agenzia sono state apportate modifiche al modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (versione 2009).

A partire dal 3 maggio 2010 il nuovo modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" unitamente "alle avvertenze per la compilazione", dovrà essere utilizzato in sostituzione di quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2009 .

Sono state inoltre approvate le specifiche tecniche di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati in via telematica .

Maggiori informazioni ed i nuovi modelli sono reperibili nella sezione modulistica del sito www.agenziaentrate.gov.it.

DDL “Lavori usuranti” rinviato alle Camere – Sospensione della norma di ripristino del 2% sulle progettazioni

Il Capo dello Stato ha rinviato alle Camere la modifica del DDL sui "Lavori usuranti", avendo valutato che la Legge conterrebbe disposizioni in conflitto con l'art.18 dello Statuto dei Lavoratori.

Il DDL contiene deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Tra le altre disposizioni il DDL prevedeva il ripristino dell'incentivo del 2% per le progettazioni. Infatti l'ultimo comma dell'art. 35 abrogava la precedente disposizione che prevedeva che a decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato".

Allo stato dei fatti dunque tale norma di ripristino del 2% resta sospesa.

30 aprile 2010 scade il termine per la richiesta del bonus gas retroattivo a tutto il 2009 – Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo economico in collaborazione con l'Autorità per l'energia e il gas ha avviato una campagna informativa per ricordare ai cittadini che c'è tempo fino al 30 aprile 2010 per richiedere il bonus gas retroattivo al 2009.

Il bonus è destinato alle famiglie in condizioni di particolare disagio economico o numerose, in particolare famiglie in disagio economico (ISEE, inferiore a € 7.500 o numerose (con oltre tre figli a carico ed ISEE inferiore a € 20.000) o ammalati che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita.

I vantaggi del bonus gas e del bonus elettrico (cumulabile) permetteranno di ottenere una riduzione complessiva delle bollette gas ed elettricità tra 80 e 360 euro circa (l'esatto valore è determinato in ragione della numerosità del nucleo familiare, del dove e del come viene consumato il gas).

Maggiori informazioni possono essere ottenute al numero verde 800166654

Contributi per progetti a favore delle famiglie anno 2010 – Bando di partecipazione del Dipartimento per le politiche della famiglia

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo è stato pubblicato il bando per il finanziamento di nuovi progetti a favore delle famiglie.

Il bando contiene i criteri per l'attribuzione di contributi destinati alla valorizzazione di progetti a favore delle famiglie, proposti da soggetti privati, comunque denominati, che svolgono la loro attività prevalentemente nel campo delle politiche familiari.

Sono escluse dalla partecipazione le persone fisiche, nonché le associazioni partitiche o sindacali, ovvero facenti capo, o affiliate a partiti politici o ad associazioni sindacali.

Il Bando prevede contributi per complessivi € 1.080.000,00 (a ciascun progetto selezionato verrà attribuito un contributo finanziario pari ad €. 180.000,00).

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre il 24 maggio 2010.

Il Bando è consultabile sul sito del Dipartimento politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Rideterminazione della spettanza ICI da abitazione principale dell'anno 2008 e 2009

Il Ministero dell'Interno con comunicato del 1° aprile 2010, rende noto che in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 commi 127 e 128 della legge n. 191 del 2009, è stata rideterminata la spettanza ICI da abitazione principale dell'anno 2008 e 2009.

Il relativo importo aggiornato è visualizzabile nelle relative pagine internet del sito ministeriale, nell'ambito della voce "altri contributi generali".

Imposta di bollo – Certificati da allegare alla dichiarazione di successione – Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 25/E del 29 marzo 2010

Il quesito analizzato dall'Agenzia delle Entrate verte sul trattamento tributario concernente l'applicazione dell'imposta di bollo sui documenti da allegare alla dichiarazione della successione con particolare riferimento allo stato di famiglia.

Secondo l'Agenzia delle Entrate poichè la denuncia di successione è un adempimento di natura fiscale adottato per dichiarare che il patrimonio di un soggetto defunto viene trasferito ad altri soggetti, siano essi eredi o legatari ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett f), del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 si intende per "*CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche*", si ritiene che i certificati rilasciati ai fini dell'allegazione alla dichiarazione di successioni siano esenti dall'imposta di bollo in quanto ricompresi nella fattispecie di documenti richiamati all'articolo 5 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972.

E', tuttavia, il caso precisare che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l'uso al quale gli stessi sono destinati.

Circolare concernente il “patto di stabilità” per l’anno 2010 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Circolare del 30 marzo 2010 n. 15 concernente il "patto di stabilità interno" per l'anno 2010 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti .

La Circolare è in corso di pubblicazione in corso di pubblicazione sulla G.U.

Sul sito della Ragioneria Generale è pertanto disponibile la seguente documentazione:

- Formato Word della Circolare del 30 marzo 2010, n. 15
- I prospetti per la rilevazione - Comuni
- I prospetti per la rilevazione - Comuni (determinazione dell'obiettivo su base quinquennale)
- I prospetti per la rilevazione - Province
- I prospetti per la rilevazione - Province (determinazione dell'obiettivo su base quinquennale)
- Modalità di accesso al sistema informatico - allegato F/09

La Circolare contiene criteri interpretativi per l'applicazione del patto di stabilità interno da parte degli enti locali, evidenziando, in particolare le novità previste rispetto alle regole degli anni precedenti.

In particolare si segnala quanto segue:

ESCLUSIONE DELLE ENTRATE STRAORDINARIE

Per quanto riguarda le entrate straordinarie (cessioni di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché risorse derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate nei mercati regolamentati, e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito), per effetto dell'abrogazione del comma 8 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112/2008, operata dall'articolo 7-*quater*, comma 9, lett. a) del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, gli accertamenti di parte corrente e le riscossioni in conto capitale relativi a tali fattispecie non possono essere esclusi dal saldo finanziario preso a base di riferimento (anno 2007) e dal saldo degli anni di gestione del patto di stabilità interno (anni 2010 e 2011).

Il successivo comma 10, del citato articolo 7-*quater*, ha previsto, per tutti gli enti locali che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009 e, cioè, in vigore del comma 8 dell'art. 77-*bis*, la possibilità di optare se avvalersi o meno del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del predetto comma 8. Pertanto, solo gli enti che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009 e che non hanno ritenuto di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del richiamato comma 8 hanno potuto escludere le suddette entrate straordinarie sia dal saldo finanziario 2007 assunto come base di riferimento, sia dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

L'articolo 4, comma 4 - *quinquies* del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, ha dato un'interpretazione autentica al comma 10 dell'articolo 7-*quater*, disponendo che gli enti che hanno operato l'esclusione delle citate entrate straordinarie nell'anno 2009 sono tenuti ad operare la stessa esclusione anche per gli anni 2010 e 2011.

Per tutti gli altri enti, le entrate straordinarie in questione sono incluse sia nella base di riferimento 2007 sia nei risultati 2010 e 2011.

ESCLUSIONE DI ALTRI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*sexies*, del decreto legge n. 2/2010, sono riproposte, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'articolo 7-*quater*, comma 1, lett. a) e b), e comma 3, del decreto legge 10

febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Pertanto, anche per l'anno 2010, si applica l'esclusione, dal saldo utile ai fini del patto di stabilità interno, delle tipologie di pagamenti in conto capitale di cui al citato comma 1, lett. a) e b), nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza.

Possono beneficiare di tali esclusioni solo le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che presentino contestualmente i seguenti requisiti:

- rispetto del patto di stabilità interno nell'anno 2008;
- rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
- volume di impegni per spesa corrente nel 2009, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario generale provinciale e comunale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

Non è più riproposta, invece, per gli anni 2010 e 2011 l'esclusione dei pagamenti per spese in conto capitale di cui all' articolo 7-quater, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 5/2009.

A tal proposito, si ritiene opportuno segnalare che, per l'anno 2009, non si è concluso il procedimento diretto alla formalizzazione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al citato articolo 7-quater, comma 1, lett. c) e che, pertanto, non sono stati individuati gli enti beneficiari delle predette esclusioni.

Infine, è bene ricordare che l'esclusione dei pagamenti in conto capitale nei limiti del 4% dei residui passivi di parte capitale a tutto il 31 dicembre 2007 - di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - è stata prevista per il solo anno 2009.

Pertanto, per gli anni 2010 e 2011, tale esclusione non può essere applicata ai risultati registrati per tali anni.

Bergamo, 06 aprile 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord